

MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona – Istanza di revoca o sostituzione della misura - Inammissibilità ex art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen. – Proponibilità del ricorso per cassazione da parte della persona offesa - Configurabilità.

La Sesta Sezione della Suprema Corte ha affermato, con riferimento ai procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, che la persona offesa può proporre ricorso per cassazione per dedurre l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) nel caso in cui il richiedente non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi dell'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose

*Sezione Sesta Penale, Presidente G. Paoloni, Relatore M. Ricciarelli, sentenza n. 6864 del 9 febbraio 2016, depositata il 22 febbraio 2016, P.G. F. Loy (concl. Conf.)*